

Spett. **CLIENTI**
Loro sedi

Esclusivamente via mail

Gentili,

Il decreto prevede all'art. 56 delle **Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese** colpite dall'epidemia di COVID-19, riconoscendola come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate le attività economiche (compresi i professionisti) possono avvalersi dietro comunicazione (Allegata) delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, **non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020**;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono **prorogati**, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al **30 settembre 2020** alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del **30 settembre 2020** è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La **comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19** (Allegata).

Possono beneficiare delle misure solo le attività economiche le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17.03.2020, classificate come **esposizioni creditizie deteriorate** ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Si allegano anche alcune indicazioni di Agenzia delle Entrate Riscossione e di Agenzia delle Entrate

Stefano Capaccioli
Beatrice Pucci
Francesco Guiducci

